

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1 Domanda

Sono un consulente del lavoro anche iscritto nel registro dei revisori legali: su incarico dell'impresa ho predisposto la relazione prevista dall'articolo 182 bis L.F. che ha consentito al cliente di sottoscrivere con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tale attività rientra tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti? Quale documentazione devo allegare a supporto?

Risposta:

L'attività descritta rientra tra le esperienze prescritte dall'articolo 3, comma 3, DL 118/21.

L'articolo 182 bis della Legge Fallimentare consente all'imprenditore in stato di crisi di domandare l'omologazione di un accordo stipulato con i creditori avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti.

L'accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e l'istanza deve essere accompagnata da una relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Si ritiene che lo svolgimento della prestazione potrà essere provato allegando la copia del provvedimento di omologa nel quale si è dato atto della presenza della relazione in parola.

2 Domanda

In qualità di consulente dell'impresa in stato di crisi ho gestito una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della riorganizzazione intrapresa dall'azienda per accedere al concordato preventivo: tale attività è spendibile come requisito per l'iscrizione all'Elenco della CCIAA? In caso affermativo quale documentazione devo produrre?

Risposta:

Si ritiene che la procedura di licenziamento collettivo, in quanto connessa al piano di riorganizzazione aziendale sottoposto ai creditori per concludere l'accordo di ristrutturazione del debito, rientri tra le esperienze prescritte dall'articolo 3, comma 3, DL 118/21.

Lo svolgimento dell'attività in parola potrà essere provato producendo copia dell'accordo sindacale nel quale compare il nominativo del consulente, unitamente all'accordo sottoscritto con i creditori nel quale si darà atto della procedura di licenziamento o semplicemente della riorganizzazione in atto. Da ultimo sarà necessario allegare copia del provvedimento di omologa.

3 Domanda

Ho assistito la società cliente, ammessa a concordato preventivo, nella procedura prevista dall'articolo 182 ter L.F. per la riduzione del debito contributivo relativo alle retribuzioni del personale dipendente: ritengo che l'attività sia idonea all'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti, ma non so come provarla.

Risposta:

L'attività svolta consiste nella c.d. transazione contributiva e rientra pacificamente tra i requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti.

Lo svolgimento della prestazione potrà essere provato mediante deposito di quegli atti della procedura concordataria contenenti i riferimenti al debito originario dell'impresa nei confronti degli Istituti previdenziali e del debito risultante dalla transazione contributiva.

Inoltre, il professionista potrà provare lo svolgimento dell'attività descritta mediante una dichiarazione del Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale che attesterà il ruolo svolto dal cdl nella transazione.

4 Domanda

Nel 2008, nella mia qualità di consulente del lavoro, su proposta del Commissario Giudiziale, sono stato nominato dal Tribunale per occuparmi della procedura di transazione previdenziale di cui all'articolo 182 ter della L.F.: posso far valere questo requisito per l'iscrizione nell'elenco degli esperti, anche se si tratta di attività svolta più di 10 anni fa?

Risposta:

L'attività svolta è pacificamente idonea a provare il possesso dell'esperienza richiesta ed il fatto che risalga al 2008 non ha alcuna rilevanza.

Infatti, il comma 3 non pone alcun parametro temporale, ma si limita a chiedere che il consulente "abbia concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi...": quando? È irrilevante.

5 Domanda

Ho assistito l'azienda nella sottoscrizione di un accordo di prossimità ex articolo 8 DL 138/2011 che ha previsto delle deroghe al contratto collettivo nazionale finalizzate alla gestione della crisi aziendale. Successivamente alla stipula dell'accordo l'azienda è stata ammessa al concordato preventivo.

La prestazione professionale può consentire l'iscrizione all'elenco?

Risposta:

La risposta è affermativa, ma nella misura in cui l'accordo abbia costituito un elemento che ha contribuito al conseguimento dell'omologa degli accordi con i creditori.

In questo caso il professionista dovrà produrre la copia dell'accordo nel quale dovrà comparire il suo nome in funzione di assistenza dell'azienda e sarà sicuramente necessaria la dichiarazione del Commissario nominato dal Tribunale che attesti un collegamento tra l'accordo in parola ed il Concordato omologato.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

1 Domanda

È possibile allegare un curriculum vitae in "formato europeo" (c.d. Europass)?

Risposta:

Al fine di agevolare la formazione della piattaforma telematica nazionale, di cui all'articolo 3 del DL 118/21, il curriculum vitae dovrà essere redatto utilizzando il tracciato record in file Excel suggerito da Unioncamere.

2 Domanda

Qualora alla domanda di iscrizione venga allegato l'attestato di frequenza del corso di 55 ore indicato al comma 4 dell'articolo 3, è possibile omettere l'autocertificazione?

Risposta:

Il comma 4 dell'articolo 3 del DL 118/21 dispone che la domanda di iscrizione sia corredata della documentazione comprovante i requisiti di cui ai commi 3 e 4 e di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi. Si ritiene pertanto che alla domanda di iscrizione vada allegato l'attestato di frequenza del corso in parola, unitamente all'autocertificazione prescritta.

3 Domanda

Ho frequentato presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma un corso di 40 ore necessario per l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: l'attestato conseguito è idoneo ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi prescritti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 118/21? È possibile integrare tale formazione con ulteriori 15 ore?

Risposta:

L'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti è subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato il 24 settembre 2021. Il corso indicato nel quesito non è pertanto idoneo all'assolvimento, nemmeno parziale, degli obblighi formativi prescritti, tuttavia è opportuno che venga inserito nel curriculum vitae per agevolare la commissione operante presso la CCIAA nella nomina degli esperti nelle singole procedure.